

DRAFT



Nome del Contraente dell'assicurazione SA

Assicurazione responsabilità degli organi direttivi (D&O)



Condizioni particolari

Il presente contratto tra il contraente e Zurich comprende le Condizioni particolari, le Condizioni generali di assicurazione (CGA Z CH - D&O Commercial 06.2018 IT Versione 01.12.2021), i documenti menzionati al punto 1 CGA (Base) ed eventuali appendici.

1. Informazioni generali

- 1.1. Numero di polizza : **XX.XXX.XXX**
- 1.2. Assicuratore : Zurich Compagnia di Assicurazioni SA
Mythenquai 2
CH-8002 Zurich
- Indirizzo di corrispondenza : Zurich Compagnia di Assicurazioni SA (Zurich)
Casella postale
CH-8085 Zurich
- di seguito denominata « Zurich »
- 1.3. Contraente dell'assicurazione : **Nome del Contraente dell'assicurazione**
Indirizzo : **Indirizzo del Contraente dell'assicurazione**
Indirizzo : **CH – PLZ Città / Luogo**
- 1.3.1 "contraenti dell'assicurazione professionale" : Il contraente è considerato un "contraente dell'assicurazione professionale" ai sensi dell'art. 98a cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LCA
- 1.4. Periodo di assicurazione : un anno della data di inizio
Questi due giorni sono compresi nel periodo assicurativo, è fondamentale l'ora all'indirizzo indicato alla cifra 1.3 delle Condizioni particolari.
- 1.4.1. Rinnovo tacito secondo l'Art. 6.1.2 delle CGA : **si**
- 1.5. Broker / Agente : **Nome del broker / agente**
Indirizzo del broker / agente : **Indirizzo del broker / agente**
CH-PLZ Città : **CH-PLZ Città**
- ### 2. Estensione della copertura
- 2.1. Data di continuità : **Data di inizio con Zurich**

2.2. **Somma assicurata** **Secondo cifra 3 del questionario** Per **pretesa** e per l'insieme del periodo di assicurazione, al di là della franchigia convenuta.

2.2. **Estensione della copertura assicurativa** :

Side A: Protezione del patrimonio privato, Art. 2.1 delle CGA assicurato
 Side B: Rimborso alla **società**, Art. 2.2 delle CGA assicurato
 Side C: Protezione della **società** in caso di **pretese concernenti titoli**, Art. 2.3 delle CGA **Secondo cifra 3 del questionario**

2.3. **Coperture complementari**

Le seguenti coperture complementari vengono concesse sempre fino a un sottomassimale della somma assicurata, o fino a un limite complementare della somma assicurata, secondo le Condizioni particolari e le CGA.

Questi sottomassimali e limiti complementari possono essere utilizzati unicamente una volta per **pretesa** e per l'insieme del periodo assicurativo.

Sottolimiti

- | | | |
|--|------|------------------------|
| a) Costi in caso di pretese incombenti secondo l'Art. 3.4 delle CGA | 10% | della somma assicurata |
| b) Costi delle misure psicologiche per affrontare le crisi secondo l'Art. 3.5 delle CGA | 10% | della somma assicurata |
| c) Imposte e contributi sociali in caso di liquidazione forzata o fallimento secondo l'Art. 3.6 delle CGA | 100% | della somma assicurata |
| d) Pene e multe secondo l'Art. 3.7 delle CGA | 10% | della somma assicurata |
| e) Costi in caso di danni a persone o cose secondo l'Art. 3.8 delle CGA | 10% | della somma assicurata |
| f) I costi secondo l'Art. 3.9 delle CGA (Costi in caso di estradizione, azione penale o per ottenere una cauzione) | 100% | della somma assicurata |
| g) I costi di viaggio secondo l'Art 3.9.1 delle CGA | 10% | della somma assicurata |
| h) Costi dell'abituale sostentamento in caso di azione penale secondo l'Art. 3.10 delle CGA | 10% | della somma assicurata |
| i) Costi in caso di procedimenti contro la società secondo l'Art. 3.11 delle CGA: | | |
| - negli USA o negli Stati dove è applicabile il diritto statunitense | 10% | della somma assicurata |
| - nel resto del mondo | 100% | della somma assicurata |
| j) Spese della difesa penale in un'emergenza secondo l'Art. 3.12 delle CGA | 10% | della somma assicurata |
| k) Costi di servizi forensi secondo l'Art. 3.17 delle CGA | 10% | della somma assicurata |
| l) Costi per un'azione di accertamento negativa secondo l'Art. 3.18 delle CGA | 10% | della somma assicurata |

- m) Indennizzo della **società** in caso di **derivative actions** secondo l'Art. 10% della somma assicurata
3.19 delle CGA

Limiti complementari

- a) Limite di superamento per i costi secondo l'Art. 3.15 delle CGA 10% della somma assicurata
- b) Limiti di superamento per organi non esecutivi secondo l'Art. 3.16 delle CGA 5% della somma assicurata, ma al massimo CHF 500'000 per direttori non-esecutivi.
- 20% della somma assicurata, ma al massimo CHF 2'000'000 per l'insieme dei direttori non-esecutivi.
- c) Costi delle *public relations* (pubbliche relazioni) della **società** nel caso di una **pretesa concernente titoli** secondo l'Art. 3.13 delle CGA non assicurato
- d) Danni alla reputazione secondo l'Art. 3.14 delle CGA CHF 250'000

- 2.4. **Franchigie** :
- CHF 0 Per **pretesa** secondo l'Art 2.1 delle CGA
 - CHF 0 Per **pretesa** secondo l'Art. 2.2 delle CGA, ad eccezione di **pretese concernenti titoli**
 - CHF 50'000 Per **pretesa** secondo l'Art 2.2 delle CGA, ad eccezione di **pretese concernenti titoli**, se rivendicata negli USA o negli Stati dove è applicabile il diritto statunitense
 - CHF 50'000 Per **pretesa concernente titoli** secondo gli Art. 2.2 e 2.3 delle CGA.
 - CHF 50'000 Per **pretesa concernente titoli** secondo gli Art. 2.2 e 2.3 delle CGA, se rivendicata negli USA o sulla base della legge statunitense.

- 2.5. **Termine suppletivo di notifica** :
- | Periodo addizionale | Premio unico supplementare |
|---------------------|----------------------------|
| 12 mesi | 50% |
| 24 mesi | 70% |
| 36 mesi | 90% |

- 2.6. **Limite totale di bilancio per le nuove società controllate secondo l'Art. 8.2 delle CGA** :
- 35% del totale di bilancio consolidato del contraente assicurativo

2.7. Limite di volume per le ammissioni in borsa secondo l'Art. 8.4 delle CGA : 20% della capitalizzazione attuale per le società quotate
o
CHF 50 mio per le società private

2.8. Condizioni generali di assicurazione (CGA) applicabili : CGA Z CH - D&O Commercial 06.2018 IT Versione 01.12.2021

2.9. Premio per il periodo di assicurazione : Secondo cifra 3 del questionario più tasse

3. Appendice 1) Secondo cifra 1.3 del questionario

4. Validità dell'offerta

La presente offerta è valida fino al : Secondo cifra 1.3 del questionario (su riserva della cifra 4.1 delle Condizioni particolari)

La presente offerta è valida a condizione che non siano state apportate modifiche alle informazioni sui rischi fornite a Zurich ai fini dell'emissione della presente offerta e fatta salva l'analisi delle informazioni fornite come richiesto nella cifra 4.1 delle Condizioni particolari.

L'offerta si basa sui documenti messi a disposizione di Zurich al momento della preparazione dell'offerta. Se il rischio dovesse cambiare sostanzialmente al momento della stipula del contratto, il contraente è tenuto a comunicare quanto prima a Zurich questi cambiamenti significativi. In questo caso, Zurich si riserva il diritto di adattare la presente offerta alla nuova situazione.

Dichiarazione finale

Il contraente prende nota che Zurich tratta dati che si riferiscono a persone fisiche (dati personali) in relazione alla conclusione e all'esecuzione di contratti e per altri scopi. Informazioni più dettagliate concernenti questi trattamenti si trovano nella dichiarazione sulla protezione dei dati di Zurich. Questa dichiarazione può essere consultata su www.zurich.ch/protezione-dei-dati o richiesta presso la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, Protezione dei dati, casella postale, 8085 Zurigo, datenschutz@zurich.ch.

In questo contesto e negli altri casi menzionati nella dichiarazione sulla protezione dei dati Zurich si riserva il diritto di condividere con terzi i dati personali, compresi dati sanitari qualora applicabile.

Con la presente dichiarazione il contraente acconsente espressamente a che i precedenti assicuratori, i coassicuratori, i riassicuratori, altri assicuratori e altri uffici di Zurich, le autorità e altri terzi forniscano a Zurich informazioni rilevanti per il controllo dei rischi, delle prestazioni o dei sinistri, per la lotta contro gli abusi e per l'esecuzione del rapporto contrattuale d'assicurazione, in particolare in merito all'andamento della sinistralità e alle assicurazioni e prestazioni precedenti o parallele. Questo è necessario per la preparazione e l'esecuzione del rapporto contrattuale d'assicurazione. A tal proposito il contraente svincola tutti questi organismi da qualsiasi obbligo di riservatezza.

Il contraente si impegna a informare i terzi, di cui fornisce i dati personali a Zurich, sul trattamento dei loro dati personali da parte di Zurich.

Informazione cliente seguente LGA

Edizione 01/2022

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono una panoramica della compagnia di assicurazione e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione. I diritti e doveri delle parti contrattuali scaturiscono in definitiva dai documenti contrattuali (proposta/offerta, polizza, condizioni di assicurazione) e dalle leggi applicabili, in particolare dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Chi è l'assicuratore?

La Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA con sede in Mythenquai 2, 8002 Zurigo (Zurich), soggetta a sorveglianza da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (Laupenstrasse 27, 3003 Berna).

Quali sono i rischi assicurati e qual'è la portata della copertura assicurativa?

I rischi assicurati e la portata della copertura assicurativa si evincono dai documenti contrattuali e sono limitati dalle esclusioni ivi indicate.

Sostanzialmente, l'assicurazione responsabilità degli organi direttivi (D&O) protegge dai seguenti rischi:

- violazioni di doveri commessi nell'ambito delle attività dell'organo di governo che comportano perdite finanziarie (rischio di responsabilità degli amministratori e dei dirigenti)
- procedimenti penali, amministrativi o investigativi avviati sulla base di presunte violazioni dei doveri d'ufficio
- se concordato: Violazioni di doveri commessi in relazione all'acquisto, alla detenzione, alla vendita o al riscatto di titoli dell'assicurato (o delle sue società controllate) che comportano perdite finanziarie.

e include le seguenti prestazioni:

- Indennizzo dei eventi assicurati giustificati
- Difesa da richieste di risarcimento infondate
- Altri costi e spese

Le principali esclusioni sono:

- Violazione consapevole dei doveri e diritti
- Esclusioni specifiche per gli Stati Uniti
- Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie

Si tratta di un'assicurazione di somme o di un'assicurazione contro i danni?

L'assicurazione responsabilità degli organi direttivi (D&O) è un'assicurazione contro i danni. Per il versamento e l'ammontare delle prestazioni d'assicurazione è determinante il danno verificatosi in seguito all'evento assicurato.

Qual è il premio dovuto?

L'ammontare del premio/dei premi dipende dai rischi assicurati e dalla copertura assicurativa desiderata. Tutti i dati relativi al premio e alle possibili tasse (ad es. imposte, pagamento rateale) sono contenuti nei documenti contrattuali. Il premio va pagato all'inizio del periodo di assicurazione, a meno che non sia prevista un'altra scadenza nei documenti contrattuali o una scadenza successiva nella nota del premio.

Zurich può adeguare i premi e le condizioni di assicurazione a decorrere dal nuovo anno assicurativo. In tal caso, il contraente ha diritto di disdetta secondo quanto indicato nelle condizioni di assicurazione.

Quali sono gli altri obblighi del contraente?

Gli obblighi scaturiscono dalle condizioni di assicurazione e dalla LCA. Importanti obblighi sono ad esempio:

- notifica in caso di modifica di un fatto dichiarato
- immediata notifica di un caso di sinistro (dichiarazione di sinistro)
- - collaborazione al chiarimento della fattispecie (in caso di sinistro, in caso di cambiamento del rischio ecc.)
- - provvedere alla limitazione del danno e non riconoscere pretese di credito

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta/offerta o nella polizza.

Di norma il contratto si estingue mediante disdetta ordinaria, che è possibile effettuare al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto o, se concordato o previsto dalla legge, prima della fine dell'anno assicurativo. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente nel giorno stabilito nella proposta/offerta o nella polizza.

Ulteriori possibilità di disdetta risultano nelle condizioni di assicurazione e dalla LCA.

La copertura assicurativa si applica alle pretese e agli altri eventi assicurati che vengono sollevati o rivendicati per la prima volta e notificati a Zurich durante il periodo di assicurazione.

Come avviene il trattamento dei dati personali da parte di Zurich?

Zurich tratta dati che si riferiscono a persone fisiche (dati personali) in relazione alla conclusione e all'esecuzione di contratti e per altri scopi. Informazioni più dettagliate concernenti questi trattamenti (tra l'altro gli scopi, i destinatari dei dati, la conservazione e i diritti delle persone interessate) si trovano nella dichiarazione sulla protezione dei dati di Zurich. Questa dichiarazione può essere consultata su www.zurich.ch/protezione-dei-dati o richiesta presso la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, Protezione dei dati, casella postale, 8085 Zurigo, datenschutz@zurich.ch.

Il contratto può essere revocato?

Entro 14 giorni il contraente può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo (ad es. tramite e-mail).

Il termine è rispettato se il contraente comunica la revoca a Zurich, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine.

Il broker riceve una remunerazione?

Nell'ipotesi in cui relativamente alla conclusione o all'amministrazione del presente contratto d'assicurazione la tutela degli interessi del contraente spetti a un terzo, ad es. un intermediario non vincolato (broker), è possibile che Zurich, sulla scorta di una convenzione, corrisponda a questo terzo una retribuzione per le prestazioni effettuate. Qualora il contraente desiderasse maggiori informazioni a questo riguardo, può rivolgersi al terzo.

Assicurazione responsabilità civile organi direttivi

Condizioni generali di assicurazione

(CGA Z CH D&O Commercial 06.2018 IT Versione 01.12.2021)



Indice

1	Basi del contratto	1
2	Oggetto dell'assicurazione	1
2.1	Protezione del patrimonio privato delle persone assicurate	1
2.2	Rimborso alla società in caso di suo indennizzo al posto della persona assicurata	1
2.3	Protezione della società in caso di pretese concernenti titoli	1
3	Coperture complementari	1
3.1	Coniuge, partner convivente, eredi e rappresentanti legali	1
3.2	Pretese derivanti dal rapporto di lavoro	2
3.3	Mandati in società terze (mandati esterni)	2
3.4	Costi in caso di pretese incombenti	2
3.5	Costi delle misure psicologiche per affrontare le crisi	3
3.6	Imposte e contributi sociali in caso di liquidazione forzata o fallimento	3
3.7	Pene e multe	3
3.8	Costi in caso di danni a persone o danni materiali	3
3.9	Costi in caso di estradizione, azione penale o per ottenere una cauzione	3
3.10	Costi dell'abituale sostentamento in caso di azione penale	3
3.11	Costi in caso di procedimenti contro la società	4
3.12	Spese di difesa in un'emergenza	4
3.13	Costi per public relations (pubbliche relazioni) della società per affrontare le crisi	4
3.14	Danni alla reputazione	4
3.15	Copertura di eccedenza per costi	4
3.16	Copertura di eccedenza per organi non esecutivi	4
3.17	Costi di servizi forensi	5
3.18	Costi per un'azione di accertamento negativa	5
3.19	Indennizzo della società in caso di <i>derivative actions</i>	5
4	Esclusioni	5
4.1	Esclusioni generali	5
4.2	USA: ERISA e pretese della società o della società terza	5
4.3	Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie	6
5	Estensione dell'assicurazione	6
5.1	Estensione degli indennizzi	6
5.2	Somma assicurata e estensione dell'assicurazione	6
5.3	Franchigia	6
5.4	Omissione di un indennizzo liberatorio da parte della società	6
5.5	Assicurazione dell'interesse finanziario	7

6	Validità temporale	7
6.1	Durata del contratto	7
6.2	Rivendicazione della pretesa e continuità	8
6.3	Danni seriali	8
6.4	Società controllate e mandati esterni	8
6.5	Termine suppletivo di notifica	9
6.6	Termine suppletivo di notifica vita natural durante per gli organi che hanno lasciato la società	9
7	Validità territoriale	10
7.1	Copertura assicurativa valida in tutto il mondo	10
8	Modifiche di rischio e obblighi del contraente dell'assicurazione	10
8.1	Aggravamenti del rischio che vanno dichiarati obbligatoriamente	10
8.2	Nuove società controllate	10
8.3	Liquidazione, fusione o acquisizione del contraente dell'assicurazione	11
8.4	Ammissione in borsa	11
9	Trattamento del sinistro	11
9.1	Notifica di una pretesa	11
9.2	Comportamento in caso di sinistro	12
9.3	Delimitazione per i casi misti	12
9.4	Sequenza dei pagamenti di Zurich	12
9.5	Aventi diritto nei confronti di Zurich	13
9.6	Regresso	13
9.7	Notifica di circostanze	13
10	Disposizioni generali	13
10.1	Diritti in base alla Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA)	13
10.2	Imputazione	14
10.3	Premi	14
10.4	Ulteriori assicurazioni	14
10.5	Foro competente e diritto applicabile	14
10.6	Comunicazioni a Zurich	15
11	Definizioni	15

Condizioni generali di assicurazione

1 Basi del contratto

Le basi del presente contratto sono:

1. le disposizioni della polizza e di eventuali appendici;
2. le presenti Condizioni generali di assicurazione (CGA) per l'assicurazione responsabilità degli organi direttivi;
3. tutte le dichiarazioni fatte per scritto o con qualsiasi altra forma di testo da una **persona assicurata**, da una **società** o eventualmente dal broker assicurativo nella richiesta di offerta e/o nel contesto della conclusione rispettivamente del rinnovo del presente contratto.

2 Oggetto dell'assicurazione

2.1 Protezione del patrimonio privato delle persone assicurate

La Zurich eroga per la **persona assicurata** gli indennizzi previsti dall'art. 5.1, qualora nei confronti della medesima venga avanzata una **pretesa** a motivo di una **violazione di obblighi**.

2.2 Rimborso alla società in caso di suo indennizzo al posto della persona assicurata

Se una **società** ha, globalmente o parzialmente, liberato da una pretesa ai sensi dell'art. 2.1 la **persona assicurata**, il diritto agli indennizzi derivante dal presente contratto spetta alla società in misura dell'indennizzo versato.

2.3 Protezione della società in caso di pretese concernenti titoli

La Zurich eroga per una **società** gli indennizzi previsti, qualora nei confronti della medesima venga avanzata a motivo di una **violazione di obblighi** una **pretesa concernente titoli**.

3 Coperture complementari

Le seguenti coperture complementari vengono concesse fino a un sottomassimale o fino a un limite complementare, sempre che ciò sia previsto nelle Condizioni particolari della polizza.

3.1 Coniuge, partner convivente, eredi e rappresentanti legali

Sono equiparati alla **persona assicurata**:

- 3.1.1 il suo coniuge, nella misura in cui è chiamato a rispondere, in tale veste, per **pretese** fatte valere nei suoi confronti a seguito di una **violazione di obblighi** da parte della **persona assicurata**;
- 3.1.2 il partner che convive in unione domestica registrata con la **persona assicurata**, così come il partner che convive in concubinato, nella misura in cui è chiamato a rispondere, in tale veste, per **pretese** fatte valere nei suoi confronti a seguito di una **violazione di obblighi** da parte della **persona assicurata**;
- 3.1.3 i loro eredi e rappresentanti legali (come il curatore, l'amministratore dell'eredità), nella misura in cui sono chiamati a rispondere per **pretese** fatte valere nei loro confronti a seguito di una **violazione di obblighi** da parte della **persona assicurata** commessa prima del decesso, dell'incapacità di discernimento, dell'insolvenza o del fallimento della medesima.

Per atti od omissioni dei coniugi e dei partner conviventi (in unione registrata o in concubinato), degli eredi e dei rappresentanti legali medesimi non sussiste alcuna copertura assicurativa.

3.2 Pretese derivanti dal rapporto di lavoro

La copertura assicurativa si estende a tutte le **pretese** derivanti da un atto od omissione illeciti, effettivi o presunti, concernenti un rapporto di lavoro, commessi da una **persona assicurata** e avanzate nei confronti di tale **persona assicurata**.

3.3 Mandati in società terze (mandati esterni)

3.3.1 Se una **persona assicurata** o un collaboratore di una **società**, su ordine e su istruzioni della medesima, esercita un mandato quale organo di una **società terza** o se tale persona agisce *de facto* quale organo per la **società terza** (mandato esterno), la copertura assicurativa del presente contratto si estende anche alle **violazioni di obblighi** che tale persona dovesse avere commesso nella sua veste o funzione di organo della **società terza**. Come **data di continuità** vale sempre il giorno dell'assunzione del mandato esterno oppure la data indicata alla cifra 2.1 delle Condizioni particolari della polizza, a dipendenza di quale data è posteriore.

3.3.2 Zurich concede questa estensione di copertura a titolo complementare e sussidiario oltre:

3.3.2.1 alle prestazioni dovute o effettivamente pagate sulla base di altri contratti di assicurazione di una **società terza**, nonché

3.3.2.2 al pagamento di un indennizzo liberatorio effettuato in altro modo da parte di altri.

Se la **società terza** ha stipulato a favore di **persone assicurate** ai sensi dell'art. 3.3.1 un'assicurazione con una società dello Zurich Insurance Group, l'indennizzo previsto a norma del presente contratto si riduce nella misura dell'indennizzo che ha pagato l'assicurazione della **società terza**.

3.4 Costi in caso di pretese incombenti

Zurich si assume i **costi** di una **persona assicurata** per prevenire, ridurre o contenere una **pretesa** presumibilmente incombente, se:

3.4.1 azionisti della **società** comunicano per iscritto la rivendicazione di tale **pretesa**;

3.4.2 azionisti della **società** hanno negato il discarico a una **persona assicurata** a motivo di una **violazione di obblighi**;

3.4.3 un controllore speciale è stato designato per una **società** ai sensi degli art. 697a o 697b del Codice delle obbligazioni svizzero (CO);

3.4.4 a motivo di una **violazione di obblighi** il contratto di lavoro di una **persona assicurata** con una **società** è stato rescisso o la **persona assicurata** è stata destituita dalla carica di organo di una **società**;

3.4.5 le prestazioni concordate nel contratto di lavoro di una **persona assicurata** con la **società** non sono state erogate o sono state erogate solo in parte;

3.4.6 la rivendicazione di tale **pretesa** nei confronti di una **persona assicurata** viene notificata per iscritto;

3.4.7 a motivo di una **violazione di obblighi** a una **persona assicurata** viene denunciata la lite;

3.4.8 un'autorità di vigilanza notifica per iscritto l'avvio di procedimento istruttorio a motivo di una **violazione di obblighi**; oppure

3.4.9 la **persona assicurata**, la **società** oppure la **società terza** sporge un'autodenuncia a un'autorità competente per segnalare una **violazione di obblighi** che può portare alla rivendicazione di una **pretesa**.

Zurich si assume i **costi** a partire dal momento della notifica di circostanze fatta per scritto o con qualsiasi altra forma di testo ai sensi dell'art. 9.7 concernenti un evento menzionato agli artt. da 3.4.1 a 3.4.9.

3.5 Costi delle misure psicologiche per affrontare le crisi

Zurich si assume i **costi** per la consulenza medico-psicologica di una **persona assicurata**, prestata da uno specialista riconosciuto al fine di affrontare la crisi causata da una **pretesa** assicurata, se a questo riguardo non sussiste a norma di legge o di contratto il diritto a una tale prestazione (p.es. a carico di un'assicurazione malattie o infortuni).

3.6 Imposte e contributi sociali in caso di liquidazione forzata o fallimento

3.6.1 Sono considerati **danni patrimoniali** le imposte e i contributi sociali della **società** che non sono stati pagati e per i quali, a motivo di una **violazione di obblighi**, viene avanzata una **pretesa** nei confronti della **persona assicurata**, a condizione che la **società** sia oggetto di una liquidazione forzata o dichiarata fallimento.

3.6.2 Questa copertura assicurativa decade se il mancato pagamento di tali imposte o contributi sociali è conseguenza di un atto o un'omissione consapevole di una **persona assicurata** o della **società**.

3.7 Pene e multe

Sono considerati **danni patrimoniali** le pene civili o amministrative e le multe, che la **persona assicurata** dovrebbe pagare ai sensi di una sentenza cresciuta in giudicato in seguito a una **pretesa**, a condizione che l'assicurazione di tali pene e multe sia consentita. Questo vale anche per il pagamento di sanzioni di diritto civile ai sensi dell'«United States Foreign Corrupt Practices Act», 15 U.S.C. §78dd-2(g)(2)(B) o di altre leggi simili in altri ordinamenti giuridici.

3.8 Costi in caso di danni a persone o danni materiali

Zurich si assume i **costi** di una **persona assicurata** in relazione a una **pretesa** avanzata a motivo di un danno a persone o danni materiali, a condizione che:

3.8.1 non si tratti di una **pretesa** avanzata negli USA o sulla base del diritto ivi vigente; e

3.8.2 a questo riguardo non sussista a norma di legge o di contratto un diritto a una prestazione (p.es. da parte di un'assicurazione di responsabilità civile professionale o per aziende).

3.9 Costi in caso di estradizione, azione penale o per ottenere una cauzione

Zurich si assume per la **persona assicurata**:

3.9.1 i **costi**, il cui pagamento viene chiesto dall'autorità competente alla **persona assicurata** nel quadro di una domanda di estradizione. Per il coniuge, il partner convivente e i figli minorenni di tale **persona assicurata** Zurich si assume anche le spese di viaggio necessarie e adeguate, che sono in relazione diretta con la domanda di estradizione;

3.9.2 i **costi** per impugnare l'ordine giudiziario che limita la libertà dei viaggi transfrontalieri di detta **persona assicurata**, confisca i suoi beni patrimoniali personali o le proibisce di esercitare la funzione di organo di una **società**; oppure

3.9.3 i **costi** per ottenere una cauzione imposta da un tribunale civile o penale a detta **persona assicurata**;

a condizione che tali eventi siano in relazione a una **pretesa**.

3.10 Costi dell'abituale sostentamento in caso di azione penale

Se i beni patrimoniali personali di una **persona assicurata** vengono confiscati ai sensi dell'art. 3.9.2 a motivo di una **pretesa**, così che non è più possibile mantenere il tenore di vita abituale, Zurich si assume i relativi **costi** fino ad un massimo di sei mesi dall'entrata in vigore dell'ordine giudiziario rilevante al riguardo.

3.11 Costi in caso di procedimenti contro la società

- 3.11.1 Zurich si assume per conto della **persona assicurata** i **costi** cui la **persona assicurata** deve far fronte per tutelare i suoi interessi in di un procedimento formale o informale istruttorio, di diritto penale e amministrativo avviato per la prima volta durante il periodo di assicurazione da parte di un'autorità competente nei confronti della **società**, a condizione che l'autorità competente inviti od obblighi tale **persona assicurata** a cooperare e fintantoché il procedimento è in corso contro la **società**.
- 3.11.2 Se è stata concordata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 2.3, nel caso di una **pretesa concernente titoli**, al posto del presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 2.3.
- 3.11.3 Non sono assicurati ai sensi del presente articolo i procedimenti contro un intero settore economico o eseguiti nel quadro di un controllo di routine o regolare.

3.12 Spese di difesa in un'emergenza

Se per una **persona assicurata** non è possibile ottenere in tempo utile il consenso di Zurich ai sensi dell'art.9.2.3, prima che in relazione a una **pretesa** si verifichino **costi**, Zurich controlla e approva i **costi** con effetto retroattivo.

3.13 Costi per public relations (pubbliche relazioni) della società per affrontare le crisi

Se è stata concordata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 2.3, nel caso di una **pretesa concernente titoli** fatta valere nei confronti della **società**, Zurich si assume i costi dei consulenti esterni di *public relations* per ridurre o limitare i danni alla reputazione di detta **società**.

3.14 Danni alla reputazione

In caso di danno alla reputazione di una **persona assicurata** a motivo di:

- 3.14.1 una **pretesa** avanzata nei confronti di tale **persona assicurata**; oppure
- 3.14.2 di articoli mediatici o di una comunicazione della **società** pubblicati per la prima volta durante il periodo di assicurazione, concernenti una **violazione di obblighi** da parte di detta **persona assicurata**;

Zurich si assume tutti i costi necessari e adeguati, dovuti al lavoro di un consulente esterno di *public relations* per ridurre il danno subentrato alla reputazione di tale **persona assicurata**.

3.15 Copertura di eccedenza per costi

- 3.15.1 Se la somma assicurata per un periodo di assicurazione è completamente esaurita in seguito agli indennizzi pagati per una **pretesa**, Zurich si assume i **costi** di un'ulteriore **pretesa** nel medesimo periodo di assicurazione, ma soltanto se tali **pretese** sono indipendenti l'una dall'altra e non derivano da un danno seriale.
- 3.15.2 I **costi** vengono pagati a complemento in via sussidiaria a eventuali contratti di eccedenza a tale contratto e a tutti gli altri indennizzi ottenibili altrove.

3.16 Copertura di eccedenza per organi non esecutivi

- 3.16.1 Se la somma assicurata per un periodo di assicurazione è completamente esaurita in seguito agli indennizzi pagati, Zurich concede per gli organi non esecutivi della **società** un limite supplementare per ulteriori indennizzi.
- 3.16.2 Gli indennizzi vengono concessi a complemento in via sussidiaria a eventuali contratti di eccedenza a tale contratto e a tutti gli altri indennizzi ottenibili altrove.

3.16.3 Sono considerate organi non esecutivi tutte le persone fisiche attive quali membri del consiglio di amministrazione o di vigilanza della **società**, che non sono simultaneamente membri della direzione né occupano una posizione interna della **società** con funzione gestionale od operativa per la **società** o che sono dipendenti di quest'ultima.

3.17 Costi di servizi forensi

A seguito di una **pretesa** Zurich si assume i costi di un servizio forense, nella misura in cui questi costi si verifichino in relazione all'accertamento dei fatti, alla raccolta, conservazione e fornitura di prove, e per l'adempimento di altri obblighi in materia di prove da parte delle **persone assicurate** confrontate con tale **pretesa**.

3.18 Costi per un'azione di accertamento negativa

Se si rimprovera per iscritto una **persona assicurata** di una **violazione di obblighi**, Zurich si assume i **costi** legati a un'azione di accertamento negativa avviata.

3.19 Indennizzo della società in caso di *derivative actions*

A seguito di una **derivative action** avviata contro una **persona assicurata** Zurich si assume in vece della **società** i costi, che questa **società** deve versare alla parte attrice, titolare di titoli di questa **società**, sulla base di una sentenza cresciuta in giudicato.

4 Esclusioni

4.1 Esclusioni generali

Zurich non concede nessun indennizzo per le **pretese** a motivo di o in relazione a:

4.1.1 una **violazione di obblighi** intenzionale o un'infrazione consapevole di prescrizioni legali;

4.1.2 un'accettazione di prestazioni, utili o vantaggi, a cui la **persona assicurata** o – per la copertura assicurativa secondo l'art. 2.3 – la **società** non aveva alcun diritto;

questo soltanto però se i fatti di cui alle cifre 4.1.1 o 4.1.2 sono stati accertati con decisione cresciuta in giudicato o se la **persona assicurata** o la **società** li hanno ammessi. Fino a un tale accertamento o ammissione, Zurich si assume provvisoriamente i **costi**.

4.2 USA: ERISA e pretese della società o della società terza

Zurich non concede nessun indennizzo per le **pretese** fatte valere interamente o parzialmente negli USA o alle quali è applicabile il diritto statunitense, se sono rivendicate:

4.2.1 in base o in relazione a disposizioni dell'«Employee Retirement Income Security Act of 1974» (ERISA) statunitense, a tutte le integrazioni al predetto nonché a norme simili concernenti la previdenza professionale o le assicurazioni, i programmi di rendita o di partecipazione agli utili o i programmi sociali risultanti dalla legislazione federale, degli Stati membri o locale o che includono in qualsiasi modo i medesimi;

4.2.2 su iniziativa di una **società** o di una **società terza**. La copertura assicurativa sussiste però:

4.2.2.1 per i **costi** di una **persona assicurata**;

4.2.2.2 in caso di una **derivative action**;

4.2.2.3 per le **pretese** fatte valere direttamente o in nome della **società** o di una **società terza** da un liquidatore, amministratore del fallimento o commissario, senza che ciò avvenga per iniziativa

della **società**, di una **società terza** o di una **persona assicurata** e senza che la **società**, una **società terza** o una persona assicurata vi partecipino o impartiscano istruzioni;

4.2.2.4 per le **pretese**, avanzate da una **persona assicurata** nei confronti di un'altra **persona assicurata**, senza che ciò avvenga per iniziativa di una **società** o di una **società terza** e senza che una **società** o una **società terza** vi abbia partecipato o abbia impartito istruzioni.

4.3 Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie

Zurich non concede nessuna copertura assicurativa e non è obbligata ad effettuare alcun pagamento o qualsiasi altro indennizzo nella misura che e per il tempo in cui ciò costituirebbe una violazione delle sanzioni economiche, commerciali o finanziarie.

5 Estensione dell'assicurazione

5.1 Estensione degli indennizzi

Gli indennizzi di Zurich consistono nell'assunzione di **costi**, nella difesa da **pretese** assicurate ingiustificate e nel risarcimento di **pretese** assicurate giustificate. Tali indennizzi comprendono i **danni patrimoniali**, i **costi** e altre **spese** indicate nel contratto come assicurate.

5.2 Somma assicurata e estensione dell'assicurazione

5.2.1 Gli indennizzi di Zurich sono limitati alla somma assicurata, ai sottomassimali e rispettivamente ai limiti complementari.

5.2.2 La somma assicurata indicata nelle Condizioni particolari della polizza è l'indennizzo massimo che Zurich concede per ogni **pretesa** e per tutte le **pretese** insieme, ivi comprese tutte le prestazioni assicurate durante un periodo di assicurazione (termine suppletivo di notifica incluso).

5.2.3 I sottomassimali indicati nel presente contratto sono previsti come quota e i limiti complementari previsti oltre alla somma assicurata sono disponibili al massimo una volta per ogni periodo di assicurazione e **pretesa** assicurata.

5.2.4 L'esistenza di una copertura ai sensi degli artt. 2.1, 2.2 o 2.3 è specificata alla cifra 2.3 delle Condizioni particolari della polizza.

5.3 Franchigia

5.3.1 La somma assicurata, i sottomassimali e i limiti complementari sono disponibili quando viene superata la franchigia ai sensi della cifra 2.5 delle Condizioni particolari della polizza. Zurich non concede nessun indennizzo quando il danno non supera la franchigia applicabile.

5.3.2 Se un danno seriale dà origine a più di una **pretesa**, la franchigia è applicabile una volta sola.

5.4 Omissione di un indennizzo liberatorio da parte della società

5.4.1 Se nel caso di una **pretesa** una **società** omette di indennizzare una **persona assicurata**, malgrado ciò non sia vietato alla **società**, Zurich concede l'indennizzo in vece della **società**, senza tenere conto dell'eventuale franchigia applicabile.

5.4.2 In seguito la **società** deve risarcire immediatamente Zurich, fino a concorrenza della franchigia applicabile ai sensi dell'art. 2.2.

5.5 Assicurazione dell'interesse finanziario

5.5.1 Per i rischi negli Stati, nei quali l'assicurazione da parte di un assicuratore estero, non abilitato a livello locale, non è consentita (ordinamento giuridico estero restrittivo), Zurich copre l'interesse finanziario del contraente dell'assicurazione alle **società controllate** nel caso:

- 5.5.1.1 di una **pretesa concernente titoli** assicurata avanzata nei confronti di una **società controllata**;
oppure
- 5.5.1.2 dell'indennizzo liberatorio di una **persona assicurata** da parte di tale **società controllata** o
del contraente dell'assicurazione a motivo di una **pretesa** assicurata; oppure
- 5.5.1.3 in cui il contraente dell'assicurazione o una **società controllata** faccia valere nei confronti di
una **persona assicurata** una **pretesa** a motivo di un **danno patrimoniale** e tale **pretesa** sia
fatta valere in tribunale e acquisti valore di cosa giudicata, nel qual caso Zurich si assume l'obbligo
della **persona assicurata**, deciso dal tribunale, di pagare al contraente dell'assicurazione o
alla **società controllata**;

questo però solo applicando per analogia le disposizioni in materia e limitatamente all'estensione della copertura del presente contratto. L'assicurazione dell'interesse finanziario offre una copertura esclusivamente per il contraente del presente contratto di assicurazione. La stessa stipula l'assicurazione dell'interesse finanziario per proprio conto.

- 5.5.2 Si considera interesse finanziario l'importo che Zurich avrebbe dovuto pagare se la copertura assicurativa per le **persone assicurate** di tali **società controllate** avesse potuto essere concordata in modo giuridicamente valido nel quadro del presente contratto.
- 5.5.3 Nel caso di una **pretesa**, per gli atti seguenti occorre il previo consenso di Zurich: accordi giudiziari o extragiudiziari, riconoscimento di **pretese**, cessione di un diritto. Il contraente dell'assicurazione si impegna a provvedere, affinché le **società controllate** facciano valere integralmente a proprie spese in via di regresso eventuali pretese nei confronti di terzi. In caso contrario il contraente dell'assicurazione deve accettare che le venga imputato l'importo non richiesto in via di regresso.

6 Validità temporale

6.1 Durata del contratto

- 6.1.1 Il contratto è stipulato per la durata dei periodi contrattuali menzionati alla cifra 1.4 delle Condizioni particolari della polizza.
- 6.1.2 Se è stato concordato il rinnovo tacito del contratto conformemente alla cifra 1.4.1 delle Condizioni particolari della polizza, vale quanto segue:
 - 6.1.2.1 sia il contraente dell'assicurazione che Zurich hanno il diritto di rescindere per scritto o con qualsiasi altra forma di testo il contratto al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione. La disdetta è tempestiva se perviene alla controparte al più tardi l'ultimo giorno precedente l'inizio del preavviso di tre mesi. Se il contratto non è stato disdetto, esso si rinnova tacitamente di anno in anno, a meno che:
 - 6.1.2.1.1 60 giorni prima della scadenza del rispettivo periodo di assicurazione un membro della direzione, l'*Insurance Manager* o *Risk Manager* oppure il responsabile del servizio giuridico (*General Counsel*) del contraente dell'assicurazione non siano giunti a conoscenza di una **pretesa**;
 - 6.1.2.1.2 60 giorni prima della scadenza del rispettivo periodo di assicurazione non ci sia stata una notifica di circostanze ai sensi dell'art. 9.7; oppure
 - 6.1.2.1.3 per l'esercizio trascorso il contraente dell'assicurazione non abbia subito una perdita di capitale ai sensi dell'art. 725 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni (CO).
 - 6.1.2.2 Se durante il periodo di assicurazione si verificano uno o più degli eventi menzionati negli art. 6.1.2.1.1, 6.1.2.1.2 o 6.1.2.1.3, il contratto cessa alla scadenza del periodo di assicurazione senza che sia necessaria una disdetta fatta per scritto o con qualsiasi altra forma di testo.

6.1.2.3 Se meno di 60 giorni prima della scadenza del rispettivo periodo di assicurazione un membro della direzione, l'*Insurance Manager* o il *Risk Manager* oppure il responsabile del servizio giuridico (*General Counsel*) del contraente dell'assicurazione giungono a conoscenza di una **pretesa** o se a Zurich viene notificata una circostanza, il contratto si rinnova di un ulteriore periodo di assicurazione e cessa con la scadenza del periodo di assicurazione successivo, senza che sia necessaria una disdetta fatta per scritto o con qualsiasi altra forma di testo.

6.1.2.4 Per la continuazione del contratto nei casi menzionati alle cifre 6.1.2.2 e 6.1.2.3 occorre un nuovo accordo scritto. Se viene inviata o pagata una fattura per il prolungamento, ciò non può essere considerato un accordo scritto per la continuazione del contratto.

6.1.3 Se conformemente alla cifra 1.4.1 delle Condizioni particolari della polizza non è stato concordato un rinnovo tacito, per la continuazione del contratto occorre un nuovo accordo scritto.

6.1.4 Il contraente dell'assicurazione ha il diritto di disdire il contratto fino a 60 giorni dopo che si è verificato un evento ai sensi dell'art. 8.2 (Nuove società controllate) o dell'art. 8.4 (Ammissione in borsa), se non può raggiungere un accordo con Zurich riguardo alle condizioni o ai premi.

6.2 Rivendicazione della pretesa e continuità

6.2.1 La copertura assicurativa sussiste per le **pretese** fatte valere per la prima volta durante il periodo di assicurazione o entro la scadenza di un termine suppletivo di notifica eventualmente concordato (principio della rivendicazione).

6.2.2 La copertura assicurativa per una **pretesa** a motivo di una **violazione di obblighi** commessa prima della **data di continuità** sussiste per le **persone assicurate** o le **società** interessate da detta **pretesa**, che alla **data di continuità** non erano a conoscenza della **violazione di obblighi**.

6.2.3 Non sussiste nessuna copertura assicurativa per:

6.2.3.1 le **pretese** connesse a vertenze legali, inchieste preliminari o procedimenti istruttori nei confronti della **persona assicurata**, **società** o **società terza** avviati, pendenti o conclusi prima della **data di continuità**;

6.2.3.2 le **pretese** ai sensi dell'art. 6.2.3.1, che hanno la medesima causa di dette vertenze legali, inchieste preliminari o procedimenti istruttori o che sono derivate dalla medesima causa;

6.2.3.3 le **pretese** o le circostanze che sono state notificate nel quadro di un altro contratto o di un altro periodo di assicurazione del presente contratto; come pure

6.2.3.4 le **pretese** o le circostanze che sono state dichiarate in un'eventuale proposta, questionario, *Warranty Statement* o altre dichiarazioni.

6.3 Danni seriali

6.3.1 Sono considerati danni seriali una o più **pretese** o **danni patrimoniali**, che derivano da una o più **violazioni di obblighi** commesse da una o più **persone assicurate** o, per la copertura secondo l'art. 2.3, da **società** e che vanno attribuite ai medesimi fatti o che sono fra loro connesse per motivi legali o economici.

6.3.2 Tutte le **pretese** fatte valere nel quadro di un danno seriale sono considerate come un'unica **pretesa**. Il danno seriale è computato nel periodo di assicurazione nel corso del quale è stata fatta valere la prima **pretesa**. Se la prima **pretesa** della serie è stata fatta valere prima della **data di continuità**, l'intero danno seriale è ritenuto non assicurato.

6.4 Società controllate e mandati esterni

6.4.1 La copertura assicurativa sussiste soltanto per le **pretese** motivate da **violazioni di obblighi** commesse quando una società era una **società controllata** o una **persona assicurata** secondo l'art. 3.3.1 espletava un mandato in veste di

organo di una **società terza** e a condizione che tale **pretesa** sia notificata durante il periodo di assicurazione o un eventuale termine suppletivo di notifica concordato.

- 6.4.2 In alternativa, il contraente dell'assicurazione o la **società controllata** uscente può chiedere a Zurich un'offerta per un contratto *run-off* autonomo, per le **violazioni di obblighi** commesse quando detta società era una **società controllata**. In un'eventualità del genere Zurich si riserva di fissare le condizioni del contratto *run-off* e il premio adeguato. Se viene stipulato il contratto *run-off* autonomo, decade la copertura assicurativa prevista dal presente contratto per la **società controllata** uscita.
- 6.4.3 La comunicazione fatta per iscritto o con qualsiasi altra forma di testo a Zurich per chiedere un'offerta *run-off* deve avvenire entro la scadenza del periodo di assicurazione in cui la **società controllata** è stata scorporata.
- 6.4.4 Allo stesso modo il contraente dell'assicurazione può chiedere a Zurich un'offerta per una **società controllata** di nuova acquisizione e assicurata nel quadro del presente contratto per le **violazioni di obblighi** commesse nel periodo, in cui la stessa non era ancora una **società controllata**. Tale copertura si può estendere al massimo fino alla **data di continuità** del presente contratto. In un'eventualità del genere Zurich si riserva di fissare le condizioni e il premio. La richiesta deve avvenire entro 30 giorni dall'inclusione di detta **società controllata** nel presente contratto.

6.5 Termine suppletivo di notifica

- 6.5.1 Qualora il presente contratto non venga rinnovato, il contraente dell'assicurazione ha il diritto di prolungare la copertura assicurativa ai sensi della cifra 2.6 delle Condizioni particolari della polizza o, su richiesta, fino a 10 anni, ma ciò solo:
- 6.5.1.1 per **pretese** fondate su **violazioni di obblighi** commesse antecedentemente alla scadenza dell'ultimo periodo di assicurazione; e
- 6.5.1.2 in misura pari alla parte non ancora rivendicata della somma assicurata ancora disponibile per l'ultimo periodo di assicurazione.
- 6.5.2 La comunicazione fatta per scritto o con qualsiasi altra forma di testo a Zurich per l'esercizio di questo diritto secondo l'art. 6.5.1 deve avvenire entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultimo periodo di assicurazione.
- 6.5.3 Se durante il termine suppletivo di notifica il contraente dell'assicurazione acquista un'altra assicurazione di responsabilità civile organi direttivi, Zurich eroga prestazioni differenziali quanto alle condizioni e, entro i limiti dell'art. 6.5.1, prestazioni differenziali quanto alla somma assicurata- nel quadro del termine suppletivo di notifica, qualora l'estensione della garanzia prevista dal presente contratto sia maggiore di quella dell'altra assicurazione responsabilità civile organi direttivi.
- 6.5.4 Se il contraente dell'assicurazione non esercita il proprio diritto a un termine suppletivo di notifica ai sensi del presente articolo, ogni singola **persona assicurata** ha il diritto di acquistare per sé un termine suppletivo di notifica, a condizione che lo comunichi per scritto o con qualsiasi altra forma di testo a Zurich entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di assicurazione. In tal caso, oltre agli artt. 6.5.1.1 e 6.5.1.2 vale quanto segue: per tutti i termini suppletivi di notifica concordati con le **persone assicurate** è disponibile una sola volta la somma assicurata residua.
- ## 6.6 Termine suppletivo di notifica vita natural durante per gli organi che hanno lasciato la società
- 6.6.1 In caso di mancato rinnovo del presente contratto le **persone assicurate**, che dopo la **data di continuità** hanno lasciato la società di propria volontà, in seguito a una ristrutturazione (e sempre che la posizione corrispondente non sia stata occupata da un'altra persona), per motivi di salute o che sono andate in pensione per raggiunti limiti di età, sono assicurate vita natural durante con esonero dal pagamento di un premio, tuttavia solo per:
- 6.6.1.1 le **pretese** a motivo di **violazioni di obblighi**, che hanno commesso come **persone assicurate** prima di lasciare la **società**; e

6.6.1.2 in misura pari alla parte non ancora rivendicata della somma assicurata ancora disponibile per l'ultimo periodo di assicurazione.

6.6.2 La data di uscita dall'azienda, determinante per questa copertura, è la fine del rapporto di lavoro o di mandato.

6.6.3 Questa copertura assicurativa decade se per le medesime **violazioni di obblighi** da parte della **persona assicurata**, che ha lasciato la **società**, sussiste un'altra copertura assicurativa.

7 Validità territoriale

7.1 Copertura assicurativa valida in tutto il mondo

Il presente contratto offre una copertura valida in tutto il mondo, sempre che ciò sia consentito dalla legge.

8 Modifiche di rischio e obblighi del contraente dell'assicurazione

8.1 Aggravamenti del rischio che vanno dichiarati obbligatoriamente

In deroga alle disposizioni della LCA, gli obblighi di notifica del contraente dell'assicurazione riguardo al aggravamento del rischio si limitano esclusivamente agli eventi seguenti avvenuti prima dell'inizio o durante il periodo di assicurazione:

8.1.1 costituzione o acquisto di una società ai sensi dell'art. 8.2;

8.1.2 apertura di una procedura di liquidazione, fallimento o moratoria concordataria sul contraente dell'assicurazione oppure una fusione o un rilevamento della stessa ai sensi dell'art. 8.3;

8.1.3 ammissione in borsa di una **società** ai sensi dell'art. 8.4;

Se è stato concordato un rinnovo tacito del contratto conformemente alla cifra 1.4.1 delle Condizioni particolari della polizza, anche gli eventi menzionati negli articoli 6.1.2.1.1 bis 6.1.2.1.3 costituiscono aggravamenti del rischio da dichiarare obbligatoriamente.

8.2 Nuove società controllate

8.2.1 Se, prima dell'inizio o durante il periodo di assicurazione o al termine di quest'ultimo, il contraente dell'assicurazione costituisce o acquisisce una nuova impresa che soddisfa le condizioni di cui alla Definizione 11.9 «Società controllate», tale impresa diventa una **società controllata**, sempre che:

8.2.1.1 i titoli di tale impresa non siano negoziati in una borsa negli USA;

8.2.1.2 il totale di bilancio di tale impresa (conformemente al suo ultimo rapporto di gestione) non superi il valore indicato nella cifra 2.7 delle Condizioni particolari della polizza; e

8.2.1.3 non si tratti di un **fondo d'investimento** di cui l'attività principale non è l'**attività di investment banking**.

8.2.2 Se una o più di tali condizioni non sono adempiute, l'impresa nuovamente costituita o acquisita è considerata come **società controllata** per un periodo di 90 giorni dal giorno dell'acquisizione o della costituzione, al massimo però fino alla scadenza del corrispondente periodo di assicurazione. Trascorso tale periodo, la copertura si estende a detta nuova **società controllata** solo dal momento in cui Zurich avrà rilasciato il suo consenso scritto al riguardo. Zurich si riserva di modificare le condizioni del contratto concernenti una tale nuova **società controllata**, ivi compresa la riscossione di un premio maggiorato.

8.3 Liquidazione, fusione o acquisizione del contraente dell'assicurazione

- 8.3.1 Se il contraente dell'assicurazione è oggetto di una liquidazione volontaria o forzata, di una dichiarazione di fallimento, di una fusione (con conseguente perdita della sua personalità giuridica) o se una o più persone insieme rilevano la maggioranza dei voti del contraente dell'assicurazione, la copertura assicurativa sussiste fino alla fine del periodo di assicurazione, ma solo per le **pretese** motivate da **violazioni di obblighi** commesse fino al termine della liquidazione volontaria, all'inizio della liquidazione forzata, dell'apertura della procedura di fallimento o fino al giorno di conclusione (*closing date*) della fusione o del rilevamento.
- 8.3.2 Una procedura di moratoria concordataria sul contraente dell'assicurazione non ha alcun effetto sulla copertura assicurativa.
- 8.3.3 Se si verifica uno degli eventi menzionati all'art. 8.3.1, il contraente dell'assicurazione può chiedere a Zurich un'offerta per un termine suppletivo di notifica (*run-off*) fino a un massimo di 10 anni per le **pretese** motivate da **violazioni di obblighi** commesse prima dell'evento. In una tale eventualità Zurich si riserva di fissare il premio dovuto, che può essere pagato dal contraente dell'assicurazione o da un'altra persona. La copertura durante il termine suppletivo di notifica è limitata alla quota non ancora utilizzata della somma assicurata, dei sottomassimali o dei limiti complementari disponibili per l'ultimo periodo di assicurazione e inizia il primo giorno dopo la scadenza del periodo di assicurazione.
- 8.3.4 L'esercizio del diritto al termine suppletivo di notifica deve avvenire mediante comunicazione fatta per scritto o con qualsiasi altra forma di testo a Zurich entro 30 giorni dalla conclusione della liquidazione volontaria, dall'inizio della liquidazione forzata, dall'apertura della procedura di fallimento o entro la conclusione (*closing date*) di una fusione o un rilevamento. L'art. 6.5 non si applica in caso di liquidazione, fallimento, rilevamento o fusione del contraente dell'assicurazione.
- 8.3.5 Le disposizioni dell'art. 8.3 non si applicano se durante il periodo di assicurazione, al fine di regolare la successione dell'impresa, la maggioranza dei diritti di voto del contraente dell'assicurazione viene trasferita agli eredi o a una fondazione, senza che lo scopo sociale sia modificato.

8.4 Ammissione in borsa

Se, prima dell'inizio o nel corso del periodo di assicurazione, la **società** emette pubblicamente le sue azioni, le sue quote o i suoi buoni di partecipazione e il volume dell'emissione supera il valore fissato alla cifra 2.8 delle Condizioni particolari della polizza, la copertura assicurativa si estende alle **violazioni di obblighi** in relazione a tale evento soltanto dopo che Zurich ha comunicato per iscritto il suo consenso. Zurich si riserva di modificare le condizioni del contratto riguardo a tale operazione nonché di riscuotere un premio maggiorato.

9 Trattamento del sinistro

9.1 Notifica di una pretesa

- 9.1.1 Se un membro della direzione, l'*Insurance Manager* o il *Risk Manager* oppure il responsabile del servizio giuridico (*General Counsel*) del contraente dell'assicurazione giunge a conoscenza di una **pretesa**, essa deve essere comunicata a Zurich per scritto o con qualsiasi altra forma di testo al più presto e comunque entro 90 giorni dalla fine del contratto di assicurazione o di un eventuale termine suppletivo di notifica concordato. Le **pretese** comunicate tardivamente non sono considerate assicurate.
- 9.1.2 La notifica deve contenere informazioni sul **danno patrimoniale** effettivo o presumibile, sulla **violazione di obblighi** effettiva o asserita, sul momento della **violazione di obblighi** e sulla **persona assicurata** coinvolta.

9.2 Comportamento in caso di sinistro

9.2.1 Se nei confronti di una **persona assicurata** viene fatta valere una **pretesa** o nei confronti di una **società** una **pretesa concernente titoli**, la **persona assicurata** rispettivamente la **società** hanno l'obbligo di opporsi con tutti i mezzi a loro disposizione.

9.2.2 Per l'ammontare del risarcimento da versare da parte di Zurich è determinante una sentenza cresciuta in giudicato di un tribunale o di un tribunale arbitrale oppure una decisione cresciuta in giudicato di un'autorità, con cui la **persona assicurata** o la **società** viene obbligata a versare un risarcimento. Sono parificati a tali atti gli accordi giudiziari ed extragiudiziari, a condizione che Zurich abbia dichiarato per iscritto il suo consenso.

9.2.3 Senza il previo consenso scritto di Zurich la **società** e la **persona assicurata** non devono riconoscere **pretese** né soddisfarle integralmente o in parte né causare **costi**. Hanno l'obbligo di assistere Zurich nell'accertamento dei fatti e di non fare né omettere nulla che limiti o possa limitare i diritti di Zurich. In caso di violazione di tali obblighi da parte della **società** o della **persona assicurata**, decade l'obbligo di Zurich di erogare prestazioni in misura corrispondente alle conseguenze riconducibili a tale **violazione o nella misura delle conseguenze dell'inosservanza dei doveri o degli obblighi che avrebbero impedito il verificarsi del danno patrimoniale nella stessa misura**. Detta violazione non comporta alcuno svantaggio per la **società** o la **persona assicurata**, se la stessa dimostra che in base alle circostanze non le si può imputare alcuna colpa. La violazione di tali obblighi da parte di una **persona assicurata** o di una **società** non viene imputata a un'altra **persona assicurata** né a un'altra **società**.

9.2.4 Se Zurich desidera concludere un accordo con il richiedente, ma la **società** o la **persona assicurata** si oppone a una tale transazione, l'obbligo di prestazione da parte di Zurich è limitata all'importo, con cui il sinistro avrebbe potuto essere liquidato mediante la transazione.

9.2.5 Un'eventuale indennità processuale assegnata alla **persona assicurata** o alla **società** dopo un processo spetta a Zurich fino a concorrenza delle prestazioni erogate dalla medesima.

9.2.6 Alla **persona assicurata** e alla **società** viene lasciata, con riserva del consenso scritto di Zurich, la scelta ed il conferimento del mandato all'avvocato.

9.2.7 Se a posteriori si constata che nel quadro del presente contratto la **pretesa** non è assicurata o è assicurata solo in parte, la **persona assicurata** o la **società** devono rimborsare a Zurich interamente o in parte i costi che quest'ultima si è assunta.

9.3 Delimitazione per i casi misti

Se, per una medesima **pretesa**, sono contemporaneamente citate in giudizio una **persona assicurata** e una **società** o una persona o una società non assicurate oppure si fanno valere contemporaneamente fatti sia coperti sia non coperti dalla presente assicurazione, vale quanto segue:

9.3.1 la **società**, la **persona assicurata** e Zurich procederanno alla ripartizione proporzionale dei **costi** e del **danno patrimoniale** valutando le probabilità di successo e il vantaggio finanziario delle parti;

9.3.2 nessuna conferma e nessun pagamento dei **costi** vincola Zurich per quanto concerne le questioni della responsabilità o dell'assicurazione.

9.4 Sequenza dei pagamenti di Zurich

Nel caso di un **danno patrimoniale** assicurato, Zurich paga innanzitutto gli indennizzi secondo l'art. 2.1 (Protezione del patrimonio privato delle persone assicurate) e l'art. 3.3 (Mandati in società terze), in secondo luogo utilizzerà la quota residua della somma assicurata, del sottomassimale o del limite complementare conformemente alle altre disposizioni del contratto.

9.5 Aveni diritto nei confronti di Zurich

Aveni diritto in base al presente contratto sono esclusivamente la **persona assicurata** oppure, secondo gli art. 2.2 e 2.3, la **società**. Zurich è autorizzata a versare il risarcimento direttamente al danneggiato.

9.6 Regresso

Tutti i diritti della **persona assicurata** o della **società** al regresso nei confronti di terzi passano a Zurich nella misura in cui essa ha erogato tali prestazioni in base al presente contratto. Se il trapasso dei diritti non avviene per legge, la **persona assicurata** o la **società** devono cedere a Zurich i diritti di regresso. La **persona assicurata** e la **società** rispondono dei loro atti e omissioni che potrebbero compromettere i diritti di regresso. Qualora terze persone vengano esonerate dalla responsabilità senza il consenso scritto di Zurich, l'obbligo di prestazione di Zurich decade in misura corrispondente a tale esonero dalla responsabilità.

9.7 Notifica di circostanze

9.7.1 Se una **persona assicurata** o una **società** viene a conoscenza di circostanze che, con grande probabilità, potrebbero determinare l'insorgere di una **pretesa**, esse hanno la facoltà di notificare tali circostanze per scritto o con qualsiasi altra forma di testo a Zurich nel corso del periodo di assicurazione. Come conseguenza di questa notifica, le **pretese** derivanti da tali circostanze sono trattate come se fossero state fatte valere e comunicate a Zurich al momento della notifica.

9.7.2 La notifica di circostanze è valida se contiene almeno le informazioni seguenti: motivi che fanno presumere la rivendicazione di una **pretesa**; il potenziale richiedente; il possibile **danno patrimoniale**; la **violazione di obblighi**; l'identità della **persona assicurata** coinvolta e della **società** coinvolta.

10 Disposizioni generali

10.1 Diritti in base alla Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA)

10.1.1 Zurich rinuncia a esercitare i seguenti diritti, che le spettano in base alla legge federale sul contratto di assicurazione (LCA):

art. 14 cpv. 2 LCA: riduzione delle prestazioni dovute in base al presente contratto, se il sinistro è stato cagionato per colpa grave;

art. 42 LCA: recesso dal presente contratto in seguito a un danno parziale.

10.1.2 In deroga ai seguenti articoli della LCA, per il presente contratto valgono le seguenti condizioni specifiche:

art. 28 LCA: sono considerati aggravamenti essenziali del rischio solo quelli menzionati nell'art. 8.1 della presente polizza;

10.1.3 Rinuncia all'art. 60 cpv. 1bis LCA (diritto di azione diretta)

Il diritto di azione diretta ai sensi dell'art. 60 cpv. 1bis LCA non è applicabile al presente contratto e si rinuncia a tale disposizione, a condizione che il contraente sia considerato un "contraente professionale" ai sensi dell'art. 98a cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LCA.

10.2 Imputazione

10.2.1 Per la concessione della copertura assicurativa Zurich ha fatto affidamento sulle basi di cui all'art. 1, cifra 3, nonché su eventuali questionari o altre dichiarazioni, che valgono come parti integranti del presente contratto (proposta).
Riguardo alla proposta vale quanto segue:

10.2.1.1 informazioni e conoscenze di una **persona assicurata** sono imputate esclusivamente a tale **persona assicurata**;

10.2.1.2 per la concessione della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 2.3 le informazioni e le conoscenze del direttore generale (*CEO*), del direttore finanziario (*CFO*), del responsabile del servizio giuridico (*General Counsel*) nonché dell'*Insurance Manager* e del *Risk Manager* del contraente dell'assicurazione vengono imputate a tutte le **società**.

10.2.2 Per l'applicazione delle esclusioni previste dagli art. 4.1.1 e 4.1.2 del presente contratto vale quanto segue:

10.2.2.1 le **violazioni di obblighi**, gli atti e le omissioni di una **persona assicurata** non vengono imputati a un'altra **persona assicurata**.

10.2.2.2 In caso di **pretese concernenti titoli** ai sensi dell'art. 2.3, le **violazioni di obblighi**, gli atti e le omissioni del direttore generale (*CEO*), del direttore finanziario (*CFO*), del responsabile del servizio giuridico (*General Counsel*) nonché dell'*Insurance Manager* e del *Risk Manager* del contraente dell'assicurazione vengono imputati a tutte le **società**, mentre le **violazioni di obblighi**, gli atti e le omissioni di persone nelle posizioni corrispondenti di una **società controllata** vengono imputate esclusivamente a detta **società controllata**.

10.3 Premi

Salvo diverso accordo, i premi (oltre a imposte, tasse e tributi) sono fissati per ogni periodo di assicurazione e il pagamento è esigibile all'inizio del periodo di assicurazione.

10.4 Ulteriori assicurazioni

10.4.1 Per le **pretese**, che al momento della loro rivendicazione sono assicurate anche nel quadro di un altro contratto, la copertura concessa con il presente contratto è sussidiaria all'importo coperto dall'altro contratto di assicurazione, tenendo conto delle franchigie concordate nel presente contratto.

10.4.2 Se l'altro assicuratore contesta totalmente o in parte il suo obbligo di intervenire, Zurich paga provvisoriamente i **costi** della **persona assicurata**, a condizione che l'altro contratto non sia stato stipulato con una società dello Zurich Insurance Group.

10.5 Foro competente e diritto applicabile

10.5.1 Il foro competente è Zurigo oppure la sede in Svizzera o del Principato del Liechtenstein del contraente dell'assicurazione.

10.5.2 Per quanto riguarda il presente contratto verrà applicato esclusivamente il diritto svizzero. La scelta del diritto applicabile non interessa la responsabilità di una **persona assicurata** o di una **società**.

10.6 Comunicazioni a Zurich

Tutte le comunicazioni fatte per scritto devono essere notificate a: Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, Casella postale, CH-8085 Zurigo.

11 Definizioni

I termini del presente contratto scritti in **grassetto** sono definiti, sia al singolare che al plurale, come segue:

Danno patrimoniale

Il **danno patrimoniale** è un danno che non è la conseguenza diretta o indiretta della morte, del ferimento o di altri danni alla salute di persone (danni a persone) né della distruzione, del danneggiamento o della perdita di cose (danni materiali).

Indipendentemente da ciò sono considerati **danni patrimoniali**:

1. una diminuzione del patrimonio in relazione a un danno a persone o danni materiali, ma solo nella misura in cui la **violazione di obblighi** da parte di una **persona assicurata** non ha causato danni a persone o danni materiali, bensì esclusivamente la diminuzione del patrimonio;
2. una diminuzione di valore delle quote del contraente dell'assicurazione in seguito a un danno a persone o danno materiale;
3. i danni secondo il «Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007» del Regno Unito; e
4. sempre che siano assicurabili a norma del diritto applicabile, gli indennizzi con carattere penale, come *punitive, exemplary o multiplied damages*, ma ciò soltanto se non si tratta di una **pretesa** ai sensi dell'art. 3.2;
5. una diminuzione del patrimonio, dovuta a un danno a persone o cose, che viene fatta valere nella forma di azione legale di un azionista, di una **derivative action** o di una *securities class action*;
6. il cagionare stress psichico (*emotional distress*) nel quadro di un rapporto di lavoro.

Non sono considerati **danni patrimoniali**:

- a. imposte, contributi delle assicurazioni sociali (come contributi AVS o LPP), tributi, multe o pene, come pure i costi in relazione alle operazioni di decontaminazione nel caso di danni ecologici (*clean-up costs*). Restano riservate solo le coperture esplicitamente indicate agli artt. 3.6 e 3.7;
- b. i costi di una **società** concernenti la differenza fra il prezzo originariamente offerto o concordato e il prezzo pagato definitivamente in relazione all'acquisto o alla vendita di una società, delle sue quote o dei suoi valori patrimoniali.

Data di continuità

La **data di continuità** è il giorno indicato alla cifra 2.1 delle Condizioni particolari della polizza o in altro punto del contratto e designato come tale.

Derivative action

Le **derivative action** è una **pretesa** rivendicata e mantenuta in nome o a favore di una **società** o una società terza da parte di uno o più dei suoi azionisti, senza che ciò avvenga per iniziativa di una **società**, una **società terza** o di una **persona assicurata** e senza che vi partecipi o impartisca istruzioni una **società**, una **società terza** o una **persona assicurata**, a meno che detta **persona assicurata** non abbia agito con buone intenzioni come *whistleblower* (secondo la definizione della legge applicabile).

Costi

I **costi** sono tutte le spese necessarie e adeguate in relazione a una **pretesa**, in particolare: costi di perizie, avvocati, mediazioni, arbitrati e spese processuali, interessi per danni e di mora, costi per il contenimento dei danni in caso di **pretesa** secondo i punti 1a e 2 della definizione «Pretesa», ripetibili nonché costi per l'interpretazione di documenti legali esteri.

Non sono considerati **costi** i costi salariali per la **persona assicurata** o i collaboratori né i costi interni della **società**.

Persone assicurate

Le **persone assicurate** sono le persone fisiche seguenti:

1. i membri dei consigli d'amministrazione e di sorveglianza; i membri dei comitati di direzione;
2. i membri dei servizi di controllo interni della società, i revisori e controller interni, i *Compliance Officers* o le altre persone incaricate per legge di garantire la *compliance*, p.es. come incaricati della protezione dei dati, della lotta contro il riciclaggio del denaro, della protezione del lavoro o della sicurezza, l'*Insurance Manager* o il *Risk Manager*, i responsabili del servizio giuridico e dell'ufficio assicurazioni (*General Counsel*);
3. gli organi *de facto*;
4. i collaboratori della commissione interna di previdenza;
5. gli avvocati stipendiati della **società**;
6. gli *Shadow Directors* e *approved persons* ai sensi dell'«UK Financial Services and Market Act 2000»;
7. i *Company Secretaries*, segretari del consiglio di amministrazione, *Officers* ai sensi di un ordinamento giuridico della Common Law, *Senior Accounting Officers* ai sensi della Schedule 46, Paragraph 16 dell'«UK Finance Act 2009»;
8. i mandatar generali, i procuratori e gli altri dirigenti,
9. i manager ad interim;
10. i liquidatori designati, nella misura in cui operano per la liquidazione volontaria di una **società**;

nella loro qualità o funzione di organo di una **società**,

come pure gli altri collaboratori di una società, a condizione che una pretesa sia fatta valere e mantenuta simultaneamente nei confronti di una delle persone indicate in questa definizione dal punto 1 al punto 11 o che nei loro confronti sia fatta valere una pretesa ai sensi dell'art. 3.2 (Pretese derivanti dal rapporto di lavoro).

Sono considerate **persone assicurate** anche:

12. le persone fisiche che in una **società** rappresentano una persona giuridica nominata come organo di tale **società**;
13. i collaboratori di una **società**, che hanno cooperato alla sua costituzione, ma esclusivamente entro i limiti della loro responsabilità come stabilita dall'art. 753 CO o da disposizioni analoghe di altri ordinamenti giuridici.

Pretesa

È la rivendicazione presentata per la prima volta durante il periodo di assicurazione o il termine suppletivo di notifica:

1. nei confronti di una **persona assicurata**;
 - a. quale richiesta scritta di risarcimento o denuncia di lite a motivo di una violazione di obblighi per un **danno patrimoniale**;
 - b. quale procedimento penale, amministrativo o istruttorio avviato e condotto che può comportare una richiesta di risarcimento per un **danno patrimoniale**;
2. nei confronti di una **società** o di una **persona assicurata** per una **pretesa concernente titoli** .

Pretesa concernente titoli

La **pretesa concernente titoli** è una richiesta scritta di risarcimento, presentata per la prima volta durante il periodo di assicurazione, per **danni patrimoniali** a motivo di una **violazione di obblighi** in relazione all'acquisto, detenzione, vendita o consegna di titoli della **società**.

La **pretesa concernente titoli** è pure un'inchiesta avviata per la prima volta durante il periodo di assicurazione da un'autorità competente, in particolare dalla Securities and Exchange Commission (SEC), dalla SIX Swiss Exchange Commission o dalla FINMA nei confronti della **società** a motivo di una **violazione di obblighi** e concernente i titoli di detta **società**, ma solo se e finché tale inchiesta viene avviata e mantenuta nei confronti di una **persona assicurata**.

Non è considerata **pretesa concernente titoli** un'inchiesta nei confronti di un intero settore economico o effettuata nel corso di un controllo di routine o regolare.

Società

Le **società** sono il contraente dell'assicurazione e le sue **società controllate**, a condizione che tale definizione non includa società veicolo, *special purpose entities* o **fondi di investimento**.

Società controllate

Le **società controllate** sono tutte le entità giuridiche: che non sono **società**; i cui titoli non sono quotati in una borsa negli Stati Uniti; qualsiasi entità la cui attività principale è costituita da **hedge fund**, qualsiasi entità con attività principale in **hedge fund**, **hedge fund** Management o **attività di investment banking**.

persone giuridiche nelle quali il contraente dell'assicurazione direttamente o indirettamente

1. detiene più del 50% dei diritti di voto; oppure
2. nomina la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione (o, negli altri paesi, i membri di organi equivalenti); oppure
3. in virtù di un accordo scritto esercita un influsso predominante sulla gestione. Restano

Restano riservate le disposizioni dell'art. 5.5 (assicurazione dell'interesse finanziario).

Sono considerate **società controllate** anche gli istituti di pubblica utilità e le fondazioni caritatevoli che sono controllate e finanziate interamente da una **società**, a meno che non si tratti di un istituto di previdenza per il personale.

Società terze

Le **società terze** sono tutte le persone giuridiche: che non sono **società** ai sensi della definizione di cui sopra; i cui titoli non sono quotati in una borsa negli USA; che non sono né una banca, né una compagnia di assicurazioni né un altro istituto di servizi finanziari.

Violazione di obblighi

La **violazione di obblighi** è qualsiasi atto od omissione, presunto o effettivo, di una **persona assicurata**, che comporta una responsabilità legale nella sua veste o funzione di organo di una **società** o di una **società terza**.

È considerata legale anche la responsabilità basata sulla «Case Law» dei paesi in cui vige la Common Law.

Quanto segue vale esclusivamente per la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 2.3: La **violazione di obblighi** è anche qualsiasi atto od omissione, presunto o effettivo, di una **società**, che comporta la responsabilità legale di una **società**.

Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG
Postfach
CH-8085 Zürich
Telefon +41 (0)44 628 28 28
www.zurich.ch/commercial

